



COMUNE DI CADEO

Provincia di Piacenza

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AGLI AUTORI DEGLI ABUSI EDILIZI PER MANCATA OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 02.12.2022

Art.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Oggetto del presente Regolamento è quello di stabilire dei parametri oggettivi ed univoci per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire opere abusive prevista dall'art.31, comma 4-bis del D.P.R. 380/2001, così come introdotto dall'art.17, comma 1, lettera q-bis del D.L.133 del 12/09/2014 convertito con modifiche dalla L.164/2014 – c.d. Sblocca Italia - che rispondano a criteri di equità, trasparenza e uniformità di applicazione.

Art.2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nell'ipotesi in cui il responsabile dell'abuso non provveda alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, entro il termine assegnato nell'ordinanza di ingiunzione a demolire opere edilizie di nuova costruzione realizzate in assenza di Permesso di Costruire o in totale difformità da esso, o con variazioni essenziali.

Il comma 4-bis dell'art.31 del D.P.R.380/2001 dispone: *“L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente”*.

La sanzione ha quindi carattere dissuasivo nei confronti dei responsabili degli abusi edilizi e come tale non ha carattere estintivo né sostitutivo ma va ad aggiungersi alla demolizione e a qualsiasi altra misura penale o amministrativa sia pecuniaria che non.

Art.3 - DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI

Il comma 4-bis dell'art.31 del DPR.380/2001 prevede che: *“L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso fra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti”*.

Tali sanzioni amministrative pecuniarie, in relazione all'entità delle opere accertate (con riferimento alla somma delle superfici totali (al lordo delle murature) comprese entro il profilo esterno delle strutture verticali perimetrali ai vari piani e soppalchi di interpiano, sia fuori terra che in sottosuolo, indipendentemente dal loro utilizzo o dalla loro destinazione d'uso) sono così individuate:

Tipologia di abuso	Tipologia di intervento	Sanzione
Interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o in variazione essenziale	Interventi che non hanno generato aumento di superficie o volume	€ 4.000,00
	Interventi che hanno comportato aumento di superficie	€/mq 300,00 (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)
	Interventi che hanno comportato aumento di volume	€/mc 100,00 (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)

	Interventi che hanno comportato sia aumento di volume che di superficie	Il valore maggiore risultante dall'applicazione dei parametri di cui ai precedenti punti 2 e 3 (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)
--	---	---

Art.4 - SANZIONI E TIPOLOGIE DI ABUSO NON INDIVIDUATE

Per eventuali interventi edilizi abusivi non ricompresi all'interno della disciplina del presente Regolamento, le relative sanzioni e le somme da corrispondere a titolo di oblazione saranno determinate, con provvedimento del Responsabile del Settore Tecnico, assimilando tali abusi, quando possibile per interpolazione, alle tipologie previste dal presente Regolamento con i relativi importi, altrimenti, previa valutazione tecnica, a discrezione del Responsabile del Settore Tecnico.

Art.5 - IRROGAZIONE DELLA SANZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui ai presenti articoli, verrà irrogata con specifica ordinanza di ingiunzione del Responsabile del Settore Tecnico e successivamente notificata all'interessato.

Il pagamento dell'importo quantificato dovrà essere corrisposto entro **60 (sessanta) giorni** dalla data della notifica dell'ordinanza dirigenziale.

Il mancato pagamento di quanto dovuto alla scadenza prevista comporterà l'avvio della procedura di riscossione coattiva.

Art.6 - RATEIZZAZIONE

Può essere concessa la rateizzazione del pagamento della sanzione pecuniaria oggetto del presente regolamento previa richiesta scritta e debitamente motivata e documentata o accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui si evinca lo stato di sofferenza dell'interessato ad affrontare i pagamenti in un'unica soluzione, da presentarsi entro il termine di scadenza del pagamento.

Non sono ammesse rateizzazioni per sanzioni di importo inferiore a euro 1.000,00.

Per importi fino a euro 10.000,00 è ammessa la rateizzazione fino a 4 rate da pagarsi in un anno.

Per importi superiori a euro 10.000,00 è ammessa la rateizzazione fino a 4 rate da pagarsi in due anni.

Gli importi che vengono rateizzati devono essere garantiti da fidejussione bancaria o assicurativa aumentata del 10% sull'importo da rateizzare per tenere conto dell'eventuale incremento dell'importo conteggiato in base agli interessi legali.

In caso di mancato pagamento anche di una sola rata entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza stabilita, il Comune provvede alla escussione dell'intera garanzia fidejussoria.

All'ultima rata, anche ai fini dello svincolo della fidejussione, il Comune applicherà gli interessi legali maturati sull'intero importo per il quale è stata richiesta la rateizzazione, a partire dal giorno in cui era dovuto l'importo sino al giorno dell'ultima rata dovuta.

Art.7 - DESTINAZIONE DEI PROVENTI

Per i proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento è previsto un vincolo di destinazione, ai sensi dell'art. 31, comma 4 ter del D.P.R.380/2001, così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis del D.L.133 del 12/09/2014 convertito con modifiche dalla L.164/2014, pertanto verranno introitati istituendo apposito capitolo in entrata e corrispondente capitolo in uscita, da utilizzare per la demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive e per l'acquisizione e arredo di aree da destinare a verde pubblico.

Art.8 - NORMA TRANSITORIA

La normativa nazionale e regionale intervenuta successivamente al presente regolamento costituisce contestuale aggiornamento degli articoli che si dovessero trovare in contrasto con essa.